



**COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO**

Piazza Venanzio Gabriotti 1  
06012 Città di Castello (Perugia)  
C. F. 00372420547

Tel. 07585291, Fax 0758529216  
Internet: [www.cdcnet.net](http://www.cdcnet.net)  
Pec: [comune.cittadicastello@postacert.umbria.it](mailto:comune.cittadicastello@postacert.umbria.it)

## ***Ordinanza Sindacale Numero 187 del 20/07/2018***

**Oggetto : DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO O LATTINE.**

---

**Proponente : UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO**

---

**Settore: SETTORE UFFICIO GABINETTO SINDACO**

---

**Redattore: Pierangeli Gaspare**

---

**Responsabile del Procedimento : Pierangeli Gaspare**

---

**Dirigente: Dott.ssa Vaccari Marina**

---



## ***Ordinanza Sindacale Numero 187 del 20/07/2018***

Oggetto: Divieto di vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro o lattine.

### IL SINDACO

Rilevato:

- che nel centro storico, durante il periodo estivo in generale ed in particolare in concomitanza con eventi, rappresentazioni, attività folcloristiche, così come emerso dalle segnalazioni pervenute nel corso degli ultimi anni, si registrano ripetuti episodi di schiamazzi, disturbo della quiete, inquinamento acustico, in specie nelle ore serali e notturne, concentrati soprattutto attorno ai pubblici esercizi e circoli privati, a taverne che risultano di particolare capacità attrattiva;
- che tali episodi sono accompagnati dall'abbandono, dopo l'uso, in strade e porticati del centro storico, di vetri ed altri contenitori di bevande senza alcun riguardo per la pulizia dei luoghi, in contrasto con le norme di igiene;
- che i contenitori abbandonati e di frequente rotti possono costituire mezzo d'offesa all'altrui incolumità con grave pericolo per la sicurezza delle persone;
- che già nell'anno precedente a seguito di specifici esposti era stata adottata apposita ordinanza sindacale (n. 161 del 21/07/2017) al fine di evitare nel periodo estivo possibili pericoli per le persone frequentanti gli spazi pubblici, nonché per evitare il disturbo alla pubblica quiete ed al sonno degli abitanti della città, con effetti negativi di ordine fisico e psichico che si ripercuotono nella vita lavorativa e sociale;

Vista al riguardo anche la nota rimessa dal Comandante della Stazione Carabinieri di Città di Castello prot. n. 71/10- 1/2018 del 04/06/2018 e sentite, per le vie brevi, le indicazioni del Commissariato di P.S di Città di Castello;

Preso atto delle disposizioni del Ministero dell'interno, di cui al decreto 5 agosto 2008 (pubblicato G.U. 186 del 9 agosto 2008) che, all'art. 1, definisce le nozioni giuridiche di incolumità pubblica e sicurezza urbana: "...per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività posta a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile, la coesione sociale";

Considerato che la situazione più sopra descritta configura l'ipotesi di degrado e di necessità di intervento di cui all'art.2 lett. b) del citato D, 5 agosto 2008;

Ritenuto:

- di prevedere opportune limitazioni nelle ore serali e notturne quando nel centro storico si realizzano attività e manifestazioni che richiamano un considerevole afflusso di persone e comunque nel periodo estivo, quando la frequentazione degli spazi pubblici entro le mura urbane è maggiore;
- di adottare, pertanto, mediante ordinanza e previa comunicazione al Prefetto, misure a tutela della pubblica incolumità limitando la vendita di bevande da asporto in bottiglie di vetro e/o lattine, dalle ore 22.00 alle ore 6.00;



Visto l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii, che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, da comunicare preventivamente al Prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla loro adozione;

Visto il decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14 rubricato "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;

Vista la L.241/90 ai sensi della quale per i provvedimenti a carattere generale non è dovuta la comunicazione dell'avvio del procedimento e che, comunque, l'avvio è da considerarsi non necessario anche in ragione dell'urgenza a provvedere;

Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto con nota prot n. 31472 del 19 luglio 2018;

### **ORDINA**

1. Al fine di assicurare le esigenze di tutela della pubblica incolumità dei cittadini, nonché delle condizioni di vivibilità e convivenza civile dei residenti nel territorio compreso all'interno delle mura urbane

### **È FATTO DIVIETO**

a decorrere dalle ore 22,00 e fino alle ore 6,00 del giorno successivo:

- agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di commercio in sede fissa e/o ambulante su aree pubbliche, nonché alle attività artigianali di vendere e comunque di distribuire, a qualsiasi titolo, per asporto, bevande in contenitori di vetro e/o lattine;
- di consumare in luogo pubblico bevande contenute in bottiglie di vetro e/o lattine;

2. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio e ha efficacia fino al 16 settembre 2018;

3. L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la sanzione amministrativa di cui all'articolo 7-bis, comma I-bis, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, e ss.mm.ii. da euro 60,00 (sessanta/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00), E' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art.16 della Legge 689/1981;

4. La presente ordinanza viene resa nota a mezzo stampa locale e mediante avviso sul sito istituzionale del Comune;

5. Il Corpo di Polizia Municipale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento;



6. Il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura di Perugia, al Comando di Polizia Municipale, alla Compagnia Carabinieri Città di Castello, al Commissariato Polizia di Stato Città di Castello, alla Guardia di Finanza Città di Castello;

7. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria entro sessanta giorni, decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla medesima data.

Città di Castello, 20/07/2018

Il Sindaco  
Luciano Bacchetta / INFOCERT SPA  
*firmato digitalmente*